

**Accordo Quadro Regione Puglia per la fruizione della cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22 del
D.L. n. 18 del 17/03/2020**

Il giorno 2020, alla presenza dell'Assessore al Lavoro dott. Sebastiano Leo si sono riunite in modalità telematica le organizzazioni sindacali e datoriali di seguito indicate:

- CONFARTIGIANATO PUGLIA
- CONFCOOPERATIVE PUGLIA
- LEGA DELLE COOPERATIVE
- CONFPROFESSIONI PUGLIA
- CONFINDUSTRIA PUGLIA
- ABI PUGLIA
- CASA ARTIGIANI PUGLIA
- CNA PUGLIA
- CONFESERCENTI PUGLIA
- CLAI PUGLIA
- CGIL PUGLIA
- CISL PUGLIA
- UIL PUGLIA
- CISAL PUGLIA
- UGL PUGLIA
- INPS PUGLIA

VISTI:

Il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020

Il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020

Il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto in data 14 marzo 2020 contenente linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;

il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;

art.22 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 il quale prevede che il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga di cui allo stesso articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data;

il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono state ripartite tra le regioni e province autonome le risorse necessarie al finanziamento del trattamento di integrazione salariale in deroga di cui all'art. 22 del D.L. n.18/2020.

CONSIDERATO CHE:

il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, nell'ambito delle misure a sostegno dell'economia per il contrasto al coronavirus, ha introdotto una serie di norme per il sostegno all'occupazione, la difesa del lavoro e del reddito destinando circa 3,3 miliardi per la **cassa integrazione in deroga** che andrà a coprire anche le aziende con un solo dipendente;

ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 le Regioni "con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, **possono riconoscere**, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane";

lo stesso art. 22 introduce una disciplina puntuale relativamente ai destinatari del trattamento di cassa integrazione in deroga, ai termini di durata, ai soggetti competenti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e alle modalità procedurali da seguire;

RITENUTO di sottoscrivere tra la Regione Puglia e le Parti Sociali un accordo quadro finalizzato a definire le modalità di intervento al fine di attuare le previsioni dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020, rinviando a successivi accordi tra le Parti gli adeguamenti che si rendano necessari in considerazione di ulteriori misure che saranno adottate a livello nazionale.

Premesso che

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo che definisce le modalità di intervento per l'attuazione delle previsioni dell'art. 22 del D.L. n.18/2000 in materia di cassa integrazione in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

ART. 2 – DESTINATARI DEL TRATTAMENTO

Ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020 i trattamenti di CIG in deroga sono destinati ai datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio della Regione Puglia, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. L'accesso al trattamento di integrazione salariale in deroga è previsto per i datori che rientrano tra le imprese ex art. 2082 e 2083 c.c. e tra le cooperative sociali.

Restano esclusi dal trattamento gli enti pubblici comunque denominati, **le società a capitale pubblico** e i datori di lavoro domestici.

ART. 3 -LAVORATORI BENEFICIARI

Sono beneficiari del trattamento di CIG in deroga i lavoratori subordinati anche a tempo determinato con le seguenti qualifiche:

operai

impiegati

quadri.

Rientrano, altresì, tra i beneficiari del trattamento:

- i soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- **i lavoratori somministrati quando gli altri lavoratori della stessa unità produttiva/operativa siano interessati o beneficino di ammortizzatori sociali ordinari o in deroga in costanza di rapporto di lavoro per i propri dipendenti;**
- gli apprendisti, fermo restando che nell'ipotesi in cui in organico vi siano lavoratori non apprendisti la sospensione non può essere riferita ai soli apprendisti;
- I lavoratori intermittenti nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate secondo la media dei tre mesi precedenti;
- i lavoratori agricoli nei limiti delle giornate di lavoro svolte nel medesimo periodo dell'anno precedente ovvero, se l'attività è iniziata in seguito, con riferimento alle giornate lavorate secondo la media dei tre mesi precedenti.

Per i lavoratori con contratto di lavoro a termine l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga deve essere consentito solo per la durata del rapporto in essere senza la previsione di proroghe del contratto di lavoro, con la sola esclusione delle ipotesi di contratti a termine per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto.

Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Art. 4. LAVORATORI ESCLUSI

Restano esclusi dal trattamento di integrazione salariale in deroga:

a) dirigenti

b) lavoratori domestici

c) collaboratori coordinati e continuativi

ART. 5 – DURATA DEL TRATTAMENTO

Così come previsto dall'art. 22 del D.L. n. 18/2020 e a condizione che sussista la copertura finanziaria degli interventi, la CIG in deroga è riconosciuta per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane **a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino al 23 agosto 2020**, limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020.

Art. 6 ACCORDI SINDACALI PER I DATORI DI LAVORO

I datori di lavoro come specificati nell'articolo 2 del presente Accordo Quadro accedono al trattamento di cassa integrazione in deroga, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, previo accordo con le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Ai sensi del vigente art. 22 del DL n. 18/2020, l'accordo sindacale può essere concluso anche in via telematica ed è sottoscritto con le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale **per i datori di lavoro** o qualora non presenti con le OO.SS. territoriali di categoria, **entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'azienda**.

A tal fine le parti stabiliscono che l'istanza di CIGD può essere presentata solo a conclusione della procedura sindacale, dovendosi intendere per tale la procedura che prende avvio con la comunicazione formale da parte del datore di lavoro alle rappresentanze sindacali o territoriali di categoria. La procedura si intende comunque conclusa decorsi 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

In caso di mancata presentazione delle rappresentanze sindacali o territoriali di categoria alla eventuale convocazione, il datore dovrà dare atto della corretta esplicitazione della procedura allegando alla istanza una dichiarazione di mancato accordo che dovrà contenere la formale convocazione delle organizzazioni sindacali.

Il verbale di accordo deve indicare i seguenti elementi:

- data di avvio procedura sindacale;
- che il motivo della sospensione o della riduzione del lavoro che determina il ricorso alla CIGD è conseguenza dell'emergenza epidemiologica e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte;
- dichiarazione del datore in ordine alla avvenuta utilizzazione delle ferie, permessi e ferie residue nonché di altri eventuali istituti delle flessibilità di orario previsti dalla contrattazione collettiva;
- dichiarazione del datore di lavoro attestante che per l'unità produttiva e per i lavoratori interessati dalla domanda non può beneficiare degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015 ordinari ovvero che pur potendo beneficiare degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015 ordinari gli stessi non sono applicabili nei confronti di taluni lavoratori in quanto non in possesso dei requisiti soggettivi di accesso ai medesimi;
- periodo richiesto della CIGD avente decorrenza non anteriore al 23/02/2020 e fino al 23/08/2020 **(il periodo dovrà essere indicato in settimane al fine di consentire la verifica dei periodi massimi di autorizzazione come previsti dal D.L. n. 18/2020)**;
- indicazione puntuale delle ore di fabbisogno di CIGD (in nessun caso l'istanza potrà essere presentata per un numero di ore superiore a quello indicato nel verbale di accordo);

- numero o elenco dei lavoratori interessati alla sospensione e per i quali sia chiesto il sostegno della CIGD

L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti.

ART. 7 – PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'istanza di avvio del procedimento istruttorio, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere presentata dai datori di lavoro esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo cig.regioneuglia@pec.rupar.puglia.it entro 30 giorni dalla in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro con allegato l'accordo stipulato in sede sindacale, ove previsto, ovvero con la documentazione sostitutiva di cui al mancato accordo e con la seguente documentazione obbligatoria:

- dichiarazione sostitutiva generata dal sistema informativa SINTESI ai sensi del DPR 445/00 sottoscritta dal rappresentante legale con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Per le sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro avvenute prima della pubblicazione del presente Accordo Quadro sul BURP, l'istanza corredata dal verbale di accordo, ove previsto, deve essere presentata entro 30gg dalla predetta data di pubblicazione sul BURP dell'Accordo Quadro.

In assenza di uno o più elementi indicati in precedenza, l'istanza sarà rigettata.

Resta fermo l'obbligo di invio della domanda in formato elettronico sul Sistema Sintesi entro 20gg dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro ovvero entro 20gg dalla data di pubblicazione sul BURP del presente Accordo Quadro per le sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro avvenute prima della stessa data di pubblicazione dell'Accordo Quadro.

L'indeterminatezza o l'inesattezza dei dati e l'assenza entro i termini della documentazione richiesta comporta l'inammissibilità della domanda.

L'istanza verrà istruita rigorosamente nell'ordine cronologico di ricezione della domanda trasmessa. Nel caso la domanda sia inammissibile e venga disposto il diniego, resta salva la possibilità di riproporre l'istanza la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della nuova domanda e comunque delle risorse disponibili.

In caso di modifica dei periodi richiesti, prima che sia avvenuta la autorizzazione regionale, l'azienda dovrà modificare l'istanza presentata su Sintesi, allegando un nuovo accordo sindacale, ove previsto, che indichi i nuovi periodi richiesti. Dovrà essere altresì trasmessa una nuova istanza in cui dovrà essere indicato il nuovo periodo che dovrà risultare coincidente con quello indicato nella istanza telematica e nel verbale di accordo, ove previsto.

Le domande presentate con procedure difformi da quanto sopra indicato, non saranno autorizzate.

ART.8 Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni

Le domande saranno istruite e autorizzate dal Servizio Politiche attive del Lavoro della Regione Puglia, secondo l'ordine cronologico di arrivo presso il protocollo della Regione.

Saranno comunque rigettate le istanze e non ammesse ad istruttoria: formulate con l'utilizzo di modulistica diversa da quella predisposta dalla Regione Puglia; presentate oltre i termini previsti dal presente Accordo; prive di sottoscrizione da parte del richiedente.

Art. 9 RISORSE

Le autorizzazioni per la CIGD saranno effettuate dalla Regione Puglia sulla base delle risorse disponibili, di cui all'articolo 22 del D.L.18/2020, ripartite tra le Regioni e Province Autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e comunque subordinate alla verifica preventiva della compatibilità finanziaria da parte dell'INPS.

È prevista unicamente la modalità di pagamento diretto da parte di INPS.

Art.10. Monitoraggio

La Regione Puglia si impegna a monitorare l'andamento delle domande pervenute da parte dei datori di lavoro e a trasmetterlo alle Parti Sociali con report periodici.

La Regione Puglia provvederà, altresì, anche in collaborazione con INPS, al costante monitoraggio dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

Art.11 NORME FINALI

Le Parti presenti si impegnano ad effettuare ogni iniziativa utile a garantire la tempestiva attivazione della procedura di cui al presente Accordo da parte dei destinatari.

Le Parti si impegnano, altresì, a monitorare, su richiesta di una delle stesse, lo stato di attuazione del presente Accordo al fine di ulteriori determinazioni che si rendessero necessarie.

Il presente Accordo potrà essere modificato a seguito di ogni ulteriore disposizione normativa, regolamentare o di prassi che intervenga nel periodo di validità dello stesso.

Il presente Accordo verrà pubblicato sul portale Sistema Puglia all'indirizzo <http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/ammortizzatorisociali>.

